



Le casse previdenziali

A cura del Dott. Massimiliano Gerardi
Consulente del lavoro, Ordine di Torino e Provincia n. 1560


CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. Nel nostro Paese non si parla più di pensioni e tanto meno di previdenza complementare perché, si dice, che con l'ultima revisione del sistema, i tassi di sostituzione sono tali da rendere poco necessari i fondi pensione; **non esiste un progetto nazionale di sostegno e di diffusione del welfare integrativo.**
2. Nel nostro paese non ci si interessa dei **pochi investitori istituzionali**; anzi qualcuno vorrebbe persino eliminare le **Fondazioni di origine bancaria**; si sta discutendo di **TFR in busta paga** e di **ridurre le agevolazioni ai fondi pensione e alle casse di assistenza sanitaria**, oppure di nuovi oneri per le Casse Privatizzate.
3. **Investitori Istituzionali**: si trovano a dover investire ingenti masse di contributi senza alcuna proposta da parte della politica; **non esiste, ad oggi, un progetto governativo per coinvolgere positivamente gli investitori istituzionali nazionali**; e ciò nonostante l'Italia sia uno dei Paesi in cui gli investimenti Internazionali sono più bassi e in cui sarebbero urgenti grandi piani di ristrutturazione o grandi opere infrastrutturali (energia – rinnovabili – viabilistiche – utility).

I **TASSI DI SOSTITUZIONE** sono calcolati considerando un **tasso di crescita del PIL** al 1,75% (oggi al - 0,1 %) ed un **tasso di variazione della produttività** all'1,51% per l'intero periodo della proiezione. Anche con questi ottimistici parametri la prima pensione sarebbe pari al 70% per i lavoratori dipendenti e al 55% per gli autonomi; quindi ci sarebbe un GAP tra il 30% e il 45%.

Produttività: in realtà la produttività è cresciuta dello 0,3% nel periodo 1995/2000, diminuita dello 0,3% tra il 2001/2007, e diminuita addirittura dell'1% tra il 2007/2010 (2012 -1,7% previsione CsC). Se come probabile la **produzione sarà più bassa** (meno del'1%) e quindi il **Pil crescerà meno** di circa il 30% (la proiezione ottimistica OCSE non va oltre l'1,4%) le **pensioni pubbliche si ridurranno** di circa un 15%. Verrà quindi falsata la redditività.

(Dati a novembre 2012)



Il Paese potrebbe contare su 513 **soggetti istituzionali** di cui oltre 85 con dimensioni patrimoniali interessanti; potrebbero creare sinergie per:

- Funzione strategica nelle frequenti aste di titoli di stato per **coprire il non collocato** evitando aumento dei tassi;
- Per **sottoscrivere emissioni ad hoc** (es: titoli a tasso fisso con proiezione dell'inflazione o legate anche a particolari progetti);
- Per sottoscrivere veicoli gestiti da Tesoro e CDP per opere infrastrutturali (energie rinnovabili, ecc..).

Il numero dei principali investitori istituzionali nel Paese:

Istituzionali	Numero operatori
FONDAZIONI BANCARIE	80 (20)
CASSE PROFESSIONALI	20
FP PREESISTENTI	375 (30)
FP NEGOZIALI	38 (15)
TOTALE	513 85

Sono operativi anche **70 fondi pensione aperti**, di cui 10 con grandi patrimoni, e **76 fondi individuali assicurativi** per un totale di oltre 19 miliardi di patrimonio e 2,7 milioni di iscritti.

Invece c'è un **totale disinteresse della politica** per questi importanti soggetti:

- Il patrimonio totale è pari a 204,86 miliardi di cui **meno del 3,5% investito in azioni Italia** e un ulteriore 29% in titoli di stato; si arriva al 41,8% considerando anche le Fondazioni di origine Bancaria;
- Nel sistema previdenziale complementare su 90,77 miliardi di R. d. P., gli investimenti in titoli di stato italiani sono pari a 17,7 miliardi; ma oltre 11 sono **investiti in titoli di stato esteri titoli di stato esteri** (4,6 Germania, 3,2 Francia, 1,5 Spagna e altri paesi Ue e altri 2 in paesi extra Ue).

I flussi di TFR valgono circa 15,6 miliardi l'anno di cui 5,2 vanno ai fondi pensione, 5,4 ai fondi INPS e circa 5 miliardi restano nelle aziende con meno di 49 dipendenti.

Il patrimonio del fondo INPS ammonta a **15 miliardi sottratti alle aziende e quindi allo sviluppo del Paese** e investe dove? In spesa concorrente?

Insomma preleviamo i contributi e il TFR dalle nostre aziende (oltre il 94% hanno meno di 49 dipendenti) per investirlo in titoli di stato o nelle grandi aziende europee, americane e internazionali. **Non si investe quindi nelle PMI italiane, bensì in grandi multinazionali estere!**

TIPOLOGIE DI CASSE PREVIDENZIALI

- INPS: assicura i lavoratori del settore privato
- INPDAP: assicura i dipendenti pubblici

Ci sono poi altre Casse, che gestiscono la previdenza per particolari categorie professionali:

- ENPACL: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
- CNPADC: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
- CASSA FORENSE: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
- CNN: Cassa Nazionale del Notariato
- CNPR: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali
- CIPAG: Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri

ENPACL

Regolamento di previdenza ed assistenza (Gazzetta Uff. n° 277/2013)

L'Ente riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- a) vecchiaia
 - b) vecchiaia anticipata
 - c) inabilità
 - d) invalidità
 - e) reversibilità e indirette
 - f) provvidenze straordinarie
 - g) indennità di maternità
- } in sostituzione alla precedente
pensione di anzianità

Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro. Le pensioni sono compatibili con i trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

1. Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia, a partire dal 01/01/2013, è corrisposta a **coloro che abbiano compiuto sessantasei anni di età** e abbiano **maturato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente**.

Il requisito anagrafico è aumentato di un anno ogni tre anni solari, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Per ottenere la pensione di vecchiaia ad una età inferiore a 70 anni, il professionista deve aver maturato una pensione la cui misura sia almeno pari a 5 volte il contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno in cui matura il diritto (10.200 euro).

La pensione di vecchiaia **decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti**. In caso di ritardo nella presentazione della domanda, la pensione arretrata verrà erogata per massimo due annualità e senza interessi.

Percorso verso l'entrata a regime della riforma:

Anno	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Misura
2013	66 (nati nel 1947)	5	
2014	66 (nati nel 1948)	5	
2015	66 (nati nel 1949)	5	
2016	67	5	
2017	67 (nati nel 1950)	5	
2018	67 (nati nel 1951)	5	pari a 5 volte l'importo del contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di maturazione del diritto.
2019	68	5	
2020	68 (nati nel 1952)	5	
2021	68 (nati nel 1953)	5	
2022	69	5	
2023	69 (nati nel 1954)	5	
2024	69 (nati nel 1955)	5	
2025	70	5	

A partire dal 2013, la quota di pensione annua corrispondente alle anzianità contributive maturate è calcolata secondo il **sistema contributivo**.

Occorre **moltiplicare il montante individuale** dei contributi soggettivi versati, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto, di ricongiunzione e contribuzione volontaria, **per il coefficiente di trasformazione** di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni e integrazioni (l. 247/2007, allegato 2), relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il **coefficiente di trasformazione viene adeguato** con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi.

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
	tasso di sconto = 1,5%	

La misura della pensione può così essere composta da:

- a) una **quota pari al 7,5%** dell'ammontare fino al 31 dicembre 1991 dei contributi per marche "Russo Spena";
- b) una **quota pari al 10%** dei contributi integrativi versati sino al 31 dicembre 2002
- c) una **quota pari all'8%** dei contributi integrativi versati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2012.

La contribuzione integrativa, alla quale si applica la **nuova aliquota del 4%**, sarà calcolata con il sistema contributivo. E' valutata nel montante in misura pari ai tre quarti dell'importo versato con esclusione di un quarto. Se questo è inferiore, è escluso comunque un importo pari all'importo minimo di € 300.

2. Pensione di vecchiaia anticipata

La pensione di vecchiaia anticipata, è riconosciuta a coloro i quali siano in possesso del **requisito anagrafico dei sessanta anni di età** e abbiano **maturato almeno trentasei annualità di iscrizione e contribuzione**, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto.

Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata è subordinato alla **cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro**, unicamente per coloro che abbiano maturato un'anzianità contributiva e di iscrizione inferiore a quaranta anni. In detti casi la pensione decorre dal mese successivo a quello di cancellazione. In caso di re-iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro la corresponsione della pensione è interrotta con effetto da tale momento ed è ripristinata dal giorno successivo alla nuova cancellazione.

Tabella esplicativa sul procedimento di entrata a regime della riforma:

Anno	Requisito Contributivo	Requisito Anagrafico	Cancellazione
2013	36	60 (nati nel 1953)	
2014	36	60 (nati nel 1954)	
2015	37	60 (nati nel 1955)	
2016	37	60 (nati nel 1956)	
2017	38	60 (nati nel 1957)	Richiesta cancellazione
2018	38	60 (nati nel 1958)	
2019	39	60 (nati nel 1958)	
2020	39	60 (nati nel 1960)	
2021	40	60	Non richiesta cancellazione

In presenza dei requisiti anagrafici e contributivi **la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.**

A partire dal 2013, l'assegno per la pensione di vecchiaia anticipata è calcolato con il **metodo contributivo** nel rispetto del pro rata. La quota relativa ai contributi versati fino all'entrata in vigore della normativa (quindi fino al 31 dicembre 2012) è calcolata con il sistema in trentesimi.

Di seguito, le **due diverse modalità di calcolo delle quote della pensione:**

- a) la prima quota è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità contributive accreditate dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre 2009 per l'importo della pensione base in essere alla stessa data. In questo calcolo sono considerate anche le anzianità che derivano da ricongiunzione e riscatto degli anni di contribuzione.
- b) la seconda è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità contributive accreditate dall'anno 2010 a tutto il 2012 per l'importo della pensione base in essere al 31 dicembre 2012. Anche in questo caso sono calcolati anche gli anni di anzianità che derivano dalla ricongiunzione o dal riscatto.

La misura della pensione è soggetta anche a **percentuali di maggiorazione:**

- di una quota pari al 7,5% dell'ammontare dei contributi per marche «Russo Spina» apposte fino al 1991.
- di una quota pari all'8% di quanto versato a titolo di contribuzione integrativa dal gennaio 2003 a dicembre 2012
- di una quota pari al 10% di quanto versato a titolo di contribuzione integrativa fino al 31 dicembre 2002

3. Rivalutazione della pensione di vecchiaia

Le pensioni di vecchiaia, sia quella ordinaria che anticipata, sono **rivalutate ogni anno**, a seconda dei dati Istat dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo.

Ma per 5 anni a partire dall'introduzione del nuovo regolamento, quindi fino al 2018, sarà valida **una norma transitoria**: questa prevede la rivalutazione del 100% sulla quota di pensione pari ai due terzi del contributo soggettivo minimo (€ 2.040, quindi € 1.360) e del 75% sulla quota di pensione eccedente detto limite (€ 680).

4. Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è riconosciuta all'iscritto che, a causa di **malattia o infortunio**, abbia subito, **successivamente all'iscrizione all'Ente**, la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, sempreché sussistano i seguenti altri requisiti:

- a) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno **cinque anni di iscrizione e di contribuzione**.
Si prescinde da tali requisiti ove l'inabilità sia causata da infortunio;
- b) la **totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente**, anche se la patologia responsabile sia precedente all'iscrizione;
- c) sia **presentata domanda** in costanza di iscrizione all'Ente.

La misura della pensione non può essere inferiore a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno della presentazione della domanda.

Il riconoscimento della pensione di inabilità è subordinato alla **cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro**. L'iscritto che non vi abbia già provveduto è tenuto, a pena di decadenza, alla cancellazione dall'Albo entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione.

La pensione di inabilità è **corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro.**

Qualora in sede di **visita medica** sia accertato che non sussistono le condizioni di perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, bensì quelle per il riconoscimento della pensione di invalidità, quest'ultima può essere concessa in subordine alla pensione di inabilità. La pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a **revisione la permanenza delle condizioni di inabilità**, purché il pensionato non abbia compiuto i settantacinque anni di età. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio dalla data della sospensione.

In caso di infortunio, l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile

La **domanda di pensione di inabilità** deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) nel caso di infortunio, tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
- b) nell'ipotesi di infortunio, documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile ed i suoi aventi causa ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.


All'accertamento dello stato di inabilità provvede un'apposita **Commissione composta da tre sanitari** di fiducia dell'Ente che, effettuata la visita medica, redige un verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l'esistenza o meno dello stato di inabilità all'esercizio della professione.

In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica. Qualora si verifichi il decesso anteriormente agli accertamenti clinici, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

La Commissione medica invia agli uffici dell'Ente la **relazione** contenente:

- a) l'indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata;
- b) la valutazione motivata dell'esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell'iscritto all'esercizio della professione;
- c) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.

La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente ed eventuali accertamenti eseguiti.



Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all'interessato con l'indicazione della **motivazione** e con l'esplicita menzione della **facoltà di proporre ricorso amministrativo**.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e deve essere trasmesso all'Ente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione deferisce il **nuovo accertamento dello stato di inabilità** ad un Collegio composto da tre medici.

L'esito della visita è comunicato all'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il ricorso, decide circa l'accoglimento o la reiezione del medesimo.

5. Pensione di invalidità

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui **capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo** a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione all'Ente medesimo.

Deve altresì concorrere il **requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero di cinque anni di iscrizione e contribuzione** nel caso in cui l'evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all'Ente.

Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

I trattamenti pensionistici di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

La misura della **pensione di invalidità è pari al 70% di quella risultante** e non può comunque essere di misura inferiore al 60% di cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di presentazione della domanda di pensione di invalidità.

L'Ente **accerta** ogni tre anni, limitatamente alle pensioni dichiarate revisionabili, la **persistenza della invalidità** e, sulla base dell'accertamento, conferma o revoca la pensione. La **pensione è definitiva** quando l'invalidità, dopo la liquidazione, sia stata confermata tre volte.

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato invalido che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, può chiedere la liquidazione di queste ultime, in sostituzione della pensione di invalidità.

La pensione di invalidità può inoltre essere **trasformata in pensione di inabilità** nell'ipotesi in cui le condizioni fisiche del pensionato iscritto si siano ulteriormente aggravate fino alla perdita totale e permanente della capacità professionale.

In caso di infortunio, l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

La **domanda di pensione di invalidità** deve dimostrare:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) in caso di infortunio, tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) documentazione sanitaria, contenente la causa e l'epoca dell'evento invalidante;
- b) nell'ipotesi di infortunio, documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

L'**accertamento dello stato di invalidità** è effettuato da una apposita **Commissione** composta da tre sanitari. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica. Qualora si verifichi il decesso il provvedimento di riconoscimento del diritto può essere adottato a posteriori anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti.

La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia agli uffici dell'Ente la relazione contenente i dati relativi alla invalidità.

6. Pensione di reversibilità ed indirette

La rendita e la pensione contributiva erogate, sono reversibili **ai superstiti** nelle seguenti misure:

- a) il **60% al coniuge**;
- b) il **20% a ciascun figlio** minorenni o maggiorenni inabile a lavorare;
- c) **in mancanza** o alla morte del coniuge, il **60% ad un solo figlio** minorenni, o maggiorenni inabile a qualsiasi lavoro;
- d) il **40% a ciascun figlio nell'ipotesi di due figli** minorenni o maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro;
- e) il **100% a tre o più figli** minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro;
- f) **in mancanza** di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, il **50% al genitore** inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti;
- g) il **60% ai due genitori** inabili a qualsiasi lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti.

Nell'ipotesi in cui il de cuius al momento del matrimonio avesse una **età anagrafica maggiore di 65 anni e una differenza di età rispetto al coniuge superiore a 20 anni**, le **aliquote** di pensione precedentemente indicate sono **proporzionalmente ridotte** del 10% per ogni anno di matrimonio mancante a dieci.

La **pensione indiretta** spetta al **coniuge** e ai **figli o, in mancanza** di questi, ai **genitori** dell'assicurato che sia stato iscritto e che abbia maturato almeno **cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione** all'Ente nei dieci anni antecedenti l'evento.

Essa spetta nelle percentuali elencate nella slide precedente, da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad una età inferiore a quella stabilita per l'accesso alla pensione di vecchiaia, si applicano i coefficienti di trasformazione relativi al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Sono equiparati ai figli minorenni, fino al compimento dei ventuno anni di età, i figli che frequentano scuole medie superiori nonché, al compimento di ventisei anni di età, i figli che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso stesso.

Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

7. Norme comuni ai trattamenti previdenziali ed assistenziali

La posizione contributiva del Consulente del Lavoro si intende regolare nel caso in cui siano stati **assolti gli obblighi** contenuti nel presente Regolamento e risultino **interamente versati i contributi obbligatori, le sanzioni, gli interessi e le spese**.

In caso di irregolarità contributiva, i trattamenti pensionistici, i relativi supplementi ed integrazioni, decorrono dal mese successivo all'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

A tutti gli iscritti all'Ente che, a far data dal 1° gennaio 2010, abbiano effettuato versamenti a titolo di contribuzione soggettiva facoltativa, è corrisposta una **pensione aggiuntiva** alla pensione base.

Le pensioni sono pagate in **tredici mensilità** di uguale importo.

Gli importi di tutte **le pensioni erogate sono rivalutati annualmente** in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

8. Provvidenze straordinarie

Le provvidenze straordinarie possono essere **erogate agli iscritti, ai pensionati dell'Ente iscritti, al coniuge e ai familiari** titolari di pensione di reversibilità e indiretta, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da **circostanze o da situazioni di notevole gravità**.

Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità, quelle derivanti da:

- a) calamità naturali;
- b) furto o incendio del materiale e dell'attrezzatura dello studio, purché non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione e/o l'integrità fisica della persona stessa;
- c) malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell'iscritto o pensionato e dei suoi familiari;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere le minime esigenze di sussistenza.

Queste condizioni possono essere derogate dal CdA con provvedimento motivato.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono definitive e debbono comunque essere sempre motivate.

Le provvidenze straordinarie possono essere erogate a condizione che:

- a) **l'iscritto sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione** all'Albo provinciale di appartenenza;
- b) nei confronti dell'iscritto **non sia in corso un provvedimento di sospensione** dall'esercizio della attività professionale;
- c) l'iscritto sia **in regola con il versamento dei contributi obbligatori dovuti**. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità contributiva si determina con il versamento dell'ultima rata.

Per ottenere le provvidenze straordinarie il richiedente deve **inviare domanda** indirizzata al CdA, descrivendo le circostanze o situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno.

I documenti che debbono essere inviati sono: l'autocertificazione attestante la regolarità di iscrizione e contribuzione dell'iscritto; la dichiarazione attestante di non aver fruito da altro Ente o Cassa di analoga prestazione; la dichiarazione o certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la veridicità e la gravità dell'evento; l'autocertificazione dello stato di famiglia e, ove necessari, del decesso; ogni e qualsiasi altra documentazione richiesta dall'Ente.

9. Indennità di maternità

L'indennità è riconosciuta per i **due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa**, in misura pari **all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato** ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

In ogni caso l'indennità non può essere :

- a) inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dalla legge;
- b) superiore a cinque volte l'importo minimo dell'80%, ferma restando la potestà da parte dell'Ente di stabilire, con delibera del CdA ed approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale dei Consulenti del Lavoro e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente stesso.


L'indennità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta nei casi previsti dalla l. 194/1978.

L'indennità è **corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività**, a seguito di apposita domanda presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'evento.

La **domanda** deve essere corredata da :

- a) copia del documento di identità del richiedente;
- b) certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto (nel caso di presentazione della domanda in data successiva al parto: certificato di nascita e autocertificazione di stato di famiglia);
- c) autocertificazione attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità;
- d) copia del modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

In caso di interruzione della gravidanza, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità è corrisposta nella **misura pari all'80%** di un dodicesimo **del reddito professionale percepito e denunciato** ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente quello dell'evento. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità precedentemente indicate. La documentazione è però sostituita da certificato medico, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza.



L'indennità del presente Regolamento spetta altresì per l'**ingresso del bambino adottato o affidato**, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

Nel caso di adozione internazionale, l'indennità di maternità spetta all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se il minore stesso abbia superato i sei anni e fino alla maggiore età.

La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità precedentemente descritte. La documentazione è però sostituita da idonea dichiarazione attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia nonché da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

A copertura degli oneri delle indennità indicate si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto. Il contributo è annualmente rivalutata.

10. I contributi

a) Contributo soggettivo

Gli iscritti all'Ente, ivi compresi i pensionati, sono obbligati al **versamento di un contributo soggettivo annuo**.

Il contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in misura pari al **12% del reddito professionale**, nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto qualsiasi forma nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale. E' in ogni caso dovuto un contributo soggettivo annuo minimo di euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo di euro 17.000,00. Tali limiti sono annualmente rivalutati, con delibera del CdA, in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat. Per i periodi di iscrizione inferiori all'anno solare, il contributo soggettivo annuo minimo è rapportato a mese.

b) Contributo integrativo

Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro, ivi compresi i pensionati, sono obbligati al **versamento di un contributo integrativo**.

I Consulenti del Lavoro devono applicare una **maggiorazione pari al 4% su tutti i compensi** rientranti nel volume d'affari ai fini IVA e versarne all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società tra professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Il contributo integrativo non può essere inferiore a euro 300,00 annui. Tale importo, con delibera del CdA, è rivalutato annualmente in base alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

Tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti all'Albo professionale, devono **comunicare all'Ente**, entro il 16 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, **l'ammontare dei compensi** sul quale è calcolato il contributo, nonché il reddito professionale conseguito. La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in assenza di reddito professionale, volume d'affari o di partita IVA.

Nella comunicazione devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, del reddito professionale e dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Il CdA dell'Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché quelli per l'applicazione del presente e del successivo articolo. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività.

In caso di decesso dell'iscritto, la comunicazione, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi entro sei mesi dalla scadenza.

Il contributo soggettivo e integrativo può essere **riscosso a mezzo di ruoli compilati** dall'Ente o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento **su conto corrente postale, bancario** ovvero a mezzo **avvisi di pagamento** predisposti dall'istituto di credito incaricato. L'Ente può procedere alla riscossione anche mediante le modalità previste dal d.lgs. 241/1997.

Il contributo integrativo è versato, in unica soluzione, **entro il 16 settembre di ogni anno**, salvo il caso di decesso dell'iscritto. E' data facoltà, a domanda, di versare il contributo integrativo in quattro rate mensili di uguale importo, con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre di ogni anno, con applicazione di una maggiorazione pari al tasso di interesse legale, rapportato all'importo e ai giorni oggetto di rateazione.

Nel caso di decesso dell'iscritto, il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Ente.

Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisiti.

Date e modalità di pagamento e di riscossione dei contributi obbligatori sono stabilite o modificate con deliberazione del CdA dell'Ente.

La **prescrizione dei contributi** dovuti all'Ente si compie con il decorso di **cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**. Oppure con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.

La **prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva**. I contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato da diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito.

Nei **casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati**, l'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione a superstiti entro il termine di prescrizione quinquennale, la **documentazione necessaria a comprovare** la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni fiscali, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

E' data **facoltà di riscattare**, in tutto o in parte:

- a) il **periodo di praticantato**, non superiore al periodo minimo previsto dalla legge;
- b) il **periodo legale per il conseguimento del titolo universitario**;
- c) il **periodo di servizio militare**, nonché i servizi ad esso equiparati;


I periodi possono essere riscattati purché non coincidenti con altri comunque considerati nell'anzianità assicurativa maturata presso l'Ente o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

La **misura del contributo dovuto è pari, per ogni anno di riscatto, al contributo soggettivo annuo minimo** in vigore nell'anno di presentazione della domanda di riscatto.

L'onere del riscatto è costituito dalla **riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto**, da calcolare sulla base delle **tabelle dei coefficienti** in vigore al momento della domanda di riscatto. Per ogni anno di riscatto la misura della riserva matematica non può essere inferiore al contributo soggettivo annuo in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, in relazione alla fascia di appartenenza.

Il pagamento dei riscatti può essere effettuato in un numero massimo di rate pari alla metà del periodo riscattato.

Il pagamento del riscatto può essere effettuato in un numero massimo di centoventi rate, senza applicazione di interesse.



I soggetti che siano stati iscritti e possano far valere due anni di contribuzione all'Ente, anche non continuativa, possono essere ammessi alla **prosecuzione volontaria**, valida solo ai fini della pensione di vecchiaia.

L'importo del **contributo volontario annuo è pari al contributo soggettivo annuo minimo** in vigore nell'anno di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria. I contributi volontari versati in ritardo rispetto alla data di scadenza si imputano a copertura del versamento dovuto per la rata successiva.

Tutti gli iscritti all'Ente, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata, possono versare annualmente un contributo facoltativo aggiuntivo. La misura del contributo è pari a euro 500,00 o multipli.

Il Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell'Ente per contribuzione soggettiva, di maternità e integrativa nonché delle relative sanzioni previste dal presente Regolamento, può chiedere la rateazione delle somme dovute.

La **domanda di rateazione** deve riguardare l'intero debito, inteso come somma complessiva di contributo soggettivo, di maternità e integrativo nonché sanzioni, calcolate alla data di presentazione della domanda. Essa ha efficacia ricognitiva del debito.

La rateazione è concessa per un **debito pari o superiore ad euro 2.000,00**.

La rateazione ha periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La rata minima non può essere inferiore a euro 200,00.

Il debito complessivo è maggiorato dell'importo derivante dall'applicazione dell'interesse di differimento e dilazione, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento di presentazione della domanda, maggiorato di sei punti.

La rateazione è revocata d'ufficio:

- a) in caso di mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive;
- b) nel caso in cui il debitore ometta il pagamento della contribuzione corrente durante il periodo della rateazione.

Le somme eventualmente già versate sono imputate dall'Ente alle annualità di contribuzione più remote.

La revoca comporta l'attivazione o riattivazione della fase giudiziale per il recupero dei crediti vantati dall'Ente e non consente all'interessato di poter presentare nuova domanda di rateazione per le annualità di contribuzione già oggetto della precedente.

La rateazione può essere richiesta anche dagli eredi o dai superstiti del Consulente del Lavoro, alle medesime condizioni e modalità.

11. Regime sanzionatorio da contribuzione

a) Regime sanzionatorio del contributo soggettivo

Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo soggettivo **entro novanta giorni da ciascuna delle scadenze fissate** è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una **sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti percentuali**, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La **sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5,00 per ciascuna rata**.

Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento **oltre il novantesimo giorno** da ciascuna scadenza è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, **aumentato di cinque punti percentuali**, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque **non può essere inferiore a euro 10,00** per ciascuna rata.

La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al 40% della quota capitale. Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.

b) Regime sanzionatorio del contributo integrativo

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione obbligatoria non seguita da rettifica entro novanta giorni, sono sanzionati.

Con riferimento alla comunicazione:

il Consulente del Lavoro che **non provvede all'invio della comunicazione obbligatoria** prevista deve la **sanzione di importo fisso di euro 200,00**. La stessa sanzione è dovuta altresì nel caso di **dichiarazione infedele**, tale da determinare un contributo inferiore al dovuto. Questa sanzione non si applica al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla scadenza del termine provvede all'invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume d'affari uguale a zero.

Al Consulente del Lavoro che **provvede all'invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza** del termine, in presenza di un volume di affari maggiore di zero, si applica la **sanzione ridotta di euro 40,00**.

Se ottempera all'obbligo della comunicazione **oltre i 90 giorni dalla scadenza** si applica la **sanzione fissa di euro 200,00 sia** nel caso in cui venga dichiarato un volume d'affari pari a zero sia nel caso in cui sia dichiarato un volume d'affari maggiore di zero.

Le sanzioni indicate non sono trasmissibili agli eredi.


Con riferimento al versamento:

il Consulente del Lavoro che, alla scadenza, **non provvede o provvede parzialmente al versamento, qualora vi adempia entro i successivi 90 giorni**, deve corrispondere, oltre al **contributo ancora dovuto**, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di due punti percentuali, sulla somma non corrisposta dalla scadenza alla data del pagamento. La **sanzione** comunque **non può essere inferiore a euro 5,00**.

Se alla scadenza non provvede o provvede parzialmente al versamento, **ove adempia oltre i successivi 90 giorni**, deve corrispondere **oltre al contributo ancora dovuto**, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di cinque punti percentuali sulla somma non pagata dalla scadenza alla data del versamento. La **sanzione** comunque **non può essere inferiore a euro 10,00**.

La sanzione non potrà essere superiore al quaranta per cento dell'importo dovuto.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora, determinati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Qualora l'Ente accerti la presenza di un **volume d'affari ai fini IVA interamente ovvero parzialmente non dichiarato**, il Consulente del Lavoro deve **versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione annua pari al trenta per cento di ciascun contributo omesso**, calcolata dalla scadenza fino alla data del versamento.

La sanzione non potrà essere superiore al 60% di ciascun contributo dovuto.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora, determinati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi.


CNPADC

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC), nata nel 1963 come parte della P.A., ma privatizzata nel 1994, è l'ente che si occupa, in autonomia gestionale, organizzativa e contabile, delle funzioni previdenziali ed assistenziali dei Dottori Commercialisti iscritti all'Albo e dei loro familiari.

Per poter far parte della cassa nazionale di Previdenza e assistenza dei Dottori Commercialisti è però necessario **essere iscritti all'albo dei commercialisti** ed avere, a seconda dell'attività lavorativa, una posizione giuridica specifica.

Le modalità contributive della cassa nazionale commercialisti possono essere di due tipi:


- di natura soggettiva
- di natura integrativa



Tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, che esercitano l'attività professionale, che siano iscritti o meno alla Cassa, ogni anno, entro il 15 novembre, debbono **comunicare** alla stessa i **dati, reddituali, IVA e informativi**.

Tutti i dottori commercialisti con posizione Iva debbono **versare alla Cassa un importo pari al 4% del volume di affari Iva comunicato**, con diritto, preventivo, di rivalsa nei confronti del soggetto erogante.

Il contributo del 4% è tecnicamente definito **contributo integrativo** ed è quindi dovuto da tutti i dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale, iscritti o meno alla Cassa. E' dovuto, comunque, fatta eccezione per i pensionati nonché per i neo-iscritti, limitatamente ai primi tre anni, un contributo minimo, determinato per l'anno 2014 in € 777,00 in acconto a quanto dovuto per lo stesso anno sulla base del volume affari professionale dichiarato.




Il cosiddetto **contributo soggettivo** è pari ad un'**aliquota variabile, tra il 12% ed il 100%** a scelta dell'iscritto da commisurarsi su di un massimale rivalutato annualmente per il 2014 in euro 172.000,00.

Il contributo soggettivo annualmente versato confluirà nel conto individuale di ogni iscritto e **concorrerà a formare il montante contributivo**.

Il conto individuale di ogni iscritto avrà annualmente un rendimento che sarà pari per i primi cinque anni alla media quinquennale del PIL e successivamente alla media quinquennale dei rendimenti conseguiti dalla Cassa, con un minimo dell'1,5% ed un massimo parametrato alla media quinquennale del PIL.

E' dovuto, comunque, fatta esclusione per i pensionati, un **contributo soggettivo minimo, fissato per l'anno 2014 in € 2.590,00**.



Gli iscritti che si cancellino dalla Cassa con **contribuzione inferiore a cinque anni** spetterà il **rimborso dei contributi soggettivi versati** maggiorati degli interessi legali; nel caso invece in cui la contribuzione sia eguale o superiore a cinque anni, non spetterà alcun rimborso all'iscritto che si sia cancellato, che maturerà, comunque, al 62° anno di età, il diritto alla corresponsione del trattamento della pensione unica contributiva.

Il rimborso spetta, comunque, agli eredi salvo che non sia maturato il diritto alla pensione Indiretta.

Oltre alle due contribuzioni appena citate, è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa il **contributo di maternità**.

Tale contributo, variabile annualmente e stabilito per l'anno 2014 in € 90,00, serve a **finanziare, anche se parzialmente, l'erogazione di un'indennità** di maternità, di aborto spontaneo o terapeutico nonché di adozione o affidamento.

Tabella contributi minimi ed eccedenze:

Anni	Aliquota contributo soggettivo	Limite reddituale	Contributo minimo soggettivo	Aliquota Contributo integrativo	Contributo minimo integrativo	Contributo di maternità
2014	Dal 12% al 100%	€ 172.000	€ 2.590	4%	€ 777	€ 90
2013	Dal 11% al 100%	€ 168.250	€ 2.530	4%	€ 759	€ 104
2012	Dal 11% al 100%	€ 163.150	€ 2.450	4%	€ 735	€ 39
2011	Dal 10% al 17%	€ 159.750	€ 2.395	4%	€ 719	€ 126
2010	Dal 10% al 17%	€ 158.300	€ 2.370	4%	€ 711	€ 85
2009	Dal 10% al 17%	€ 155.000	€ 2.320	4%	€ 696	€ 72
2008	Dal 10% al 17%	€ 151.050	€ 2.260	4%	€ 678	€ 95
2007	Dal 10% al 17%	€ 148.500	€ 2.220	4%	€ 1.332	€ 133

Le prestazioni erogate dalla Cassa sono le seguenti:

a) **pensione di vecchiaia**, corrisposta al compimento del 68° anno d'età dopo almeno 33 anni di effettiva contribuzione oppure al compimento del 70° anno d'età dopo almeno 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

b) **pensione di vecchiaia anticipata**: a partire dal 2005 gli anni di contribuzione sono 35, mentre l'età anagrafica di 61 anni.

E' stata inoltre prevista una particolare pensione di anzianità condizionata da una contribuzione di 40 anni senza vincoli d'età e senza obbligo di cancellazione dall'Albo professionale;

c) **pensione di inabilità**, erogata all'iscritto che veda ridotta in modo permanente e totale la propria capacità all'esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione;

d) **pensione di invalidità**: erogata all'iscritto che veda ridotta a meno di un terzo la propria capacità all'esercizio della professione in modo continuativo, sopravvenuta successivamente all'iscrizione;

e) **pensione di reversibilità**: spetta al coniuge nella misura del 60% della pensione percepita dal pensionato defunto maggiorata del 20% per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile al lavoro

f) **Pensione indiretta**: spetta a coniuge e figli dell'iscritto defunto, senza diritto a pensione, con 10 o 5 anni di contribuzione, a seconda che si tratti di sistema contributivo / retributivo.

E' inoltre prevista la pensione unica contributiva che spetta a chi ha maturato un minimo di 5 anni di contribuzione con età anagrafica di 62 anni.

I trattamenti pensionistici maturano al concreto verificarsi di tutte le condizioni necessarie e decorrono, salvo l'applicazione di eventuali finestre, dal primo giorno del mese successivo alla maturazione.

Dal 2004 esistono due metodi di determinazione dell'importo spettante a titolo di trattamento pensionistico.

Tutti gli iscritti alla Cassa a partire dal 1 gennaio 2004 avranno un trattamento calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.

Tutti coloro che invece erano già iscritti in data 31 dicembre 2003 avranno un trattamento previdenziale misto: si applicherà infatti il sistema retributivo per quanto maturato con riferimento al 31 dicembre 2003; a partire invece dal 1 gennaio 2004 il sistema contributivo.

CASSA FORENSE

La **Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense** è l'ente al quale devono essere obbligatoriamente assicurati tutti gli avvocati che esercitano o hanno esercitato la professione.

Pensione di anzianità

Requisiti per chiederla:

- dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 59 anni di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ;
- dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ;
- dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019: 61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ;
- dal 1 gennaio 2020: 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Condizioni per accedere alla pensione:

- Cancellazione Albo Forense; in caso contrario la pensione è revocata;
- Regolarità posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Pensione di vecchiaia

Requisiti per chiederla:

- dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1 gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La quota base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali rivalutati e dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello del pensionamento.

Pensione di vecchiaia contributiva

La pensione di vecchiaia contributiva spetta a coloro che abbiano **raggiunto il requisito anagrafico, ma non l'anzianità** prevista per la pensione di vecchiaia. Il professionista deve però, aver maturato **5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione** e non deve essersi avvalso della ricongiunzione verso un altro ente.

CNN

La Cassa nazionale del notariato è un'associazione che svolge attività assistenziali e di previdenza a favore degli iscritti e dei suoi familiari. Gli iscritti alla Cassa sono tutti i notai in esercizio e tutti i professionisti in pensione.

Pensione di anzianità

A partire dal primo gennaio 2014 i requisiti per accedervi sono:

- raggiungimento del limite di età, purché abbia esercitato per almeno 20 anni l'attività notarile;
- per inabilità assoluta e permanente;
- dopo 30 anni di esercizio effettivo fermo restando il requisito di anzianità contributiva che non può essere inferiore a 35 anni;
- dopo 30 anni di esercizio effettivo quando abbia raggiunto 67 anni di età.

La pensione mensile del notaio è calcolata partendo da una somma minima per 10 anni di attività a cui si aggiunge un 2,7% per ogni anno di esercizio eccedente i 10, fino ad un massimo di altri trenta anni di attività.

Pensione diretta

I requisiti per accedervi sono:

- raggiungimento del limite d'età di 75 anni, purché abbia esercitato per almeno 20 anni la professione notarile;
- per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dagli anni di esercizio effettivi;
- dopo 35 anni di anzianità di esercizio, di cui 30 anni devono essere di esercizio effettivo ed i restanti 5 possono essere riscattati e ricongiunti o anche derivare dal riconoscimento di anzianità convenzionali in base ad altre disposizioni di legge, fermo restando il requisito dell'età che non può essere inferiore a 58 anni;
- dopo 30 anni di esercizio effettivo, purché abbia almeno 67 anni d'età.

La pensione diretta decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione del lavoro notarile. Per ottenere il trattamento previdenziale deve essere **inoltrata la domanda** alla Cassa nazionale notariato.

CNPR

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali eroga diverse tipologie di pensioni, calcolate con diverso metodo; infatti, dal 1° gennaio 2004, le pensioni sono:

- interamente retributive, se maturate entro il 31 dicembre 2003;
- in parte retributive ed in parte contributive, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 dagli associati già iscritti a tale data;
- interamente contributive, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 e relative agli iscritti dopo tale data.

Pensione di vecchiaia

Il diritto matura:

- per gli iscritti fino al 31.12.2003: al compimento del 65mo anno di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- per gli iscritti dal 1.1.2004: al compimento del 65mo anno di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 58mo anno di età con 37 anni di anzianità contributiva, ovvero senza limiti di età con almeno 40 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione di vecchiaia anticipata).

Pensione di vecchiaia agevolata

Il diritto matura:

- per gli iscritti fino al 31.12.2003: al compimento del 70mo anno di età con 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione previa cessazione dall'iscrizione alla Cassa;
- per gli iscritti al 31 dicembre 1991, l'anzianità di 25 anni è ridotta a 20 anni.

Pensione di inabilità

Il diritto si consegue al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- esclusione permanente e totale della capacità all'esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopraggiunti dopo l'iscrizione;
- almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, o 5 anni se l'inabilità è causata da infortunio.

La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Ordine e decorre dal mese successivo a quello della cancellazione.

Pensione di invalidità

Il diritto si consegue al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale sopraggiunti dopo l'iscrizione;
- almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, o 5 anni se l'invalidità è causata da infortunio.

Pensione di reversibilità

Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità sono reversibili al coniuge ed in mancanza del coniuge ai figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio e comunque non oltre il 26° anno di età.

I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

Pensione indiretta

Spetta ai superstiti previsti per la pensione di reversibilità, a condizione che l'iscritto, al momento del decesso, abbia compiuto almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, o 5 anni se il decesso è causato da infortunio.

Indennità di maternità

E' corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. E' corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico ed in caso di adozione o affidamento in preadozione.

L'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale (entro un minimo e un massimo stabiliti annualmente).

Quale reddito professionale si considera quello percepito e dichiarato come reddito da lavoro autonomo nel 2° anno precedente la data dell'evento.

CIPAG

La Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri eroga le seguenti pensioni:

Pensione di vecchiaia

Corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del 70mo anno di età;
- b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione e fino al quarantesimo anno di anzianità contributiva, all'1,75 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trenta anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il calcolo della media verrà effettuato sulla base dei più elevati 30 redditi annuali professionali rivalutati, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trentacinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per le professioniste madri, fermo rimanendo l'arco contributivo di riferimento, il numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media di cui ai precedenti periodi è ridotto di due annualità per ogni figlio, fino al limite di 25 anni.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità è corrisposta:

- a) a coloro che abbiano maturato **almeno quaranta anni** di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa **indipendentemente dall'età anagrafica**;
- b) a coloro che abbiano maturato **almeno trentacinque anni** di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalla legge n. 449/97.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di **malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione**, in modo **permanente e totale** tale da comportare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- b) l'iscritto abbia compiuto **almeno dieci anni, o cinque anni** se l'inabilità è causata da infortunio, **di effettiva iscrizione e contribuzione** e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di re-iscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento.

La corresponsione della pensione è subordinata alla **cancellazione dagli Albi professionali**. In caso di nuova iscrizione viene revocata la concessione della pensione.

La Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a **revisione**. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per **infermità o difetto fisico o mentale**, sopravvenuti dopo l'iscrizione, **a meno di un terzo**. E' inoltre necessario che l'iscritto abbia compiuto almeno **dieci anni, o cinque anni** se l'invalidità è causata da infortunio, **di effettiva iscrizione e contribuzione** e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di re-iscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo delle capacità all'esercizio della professione.